DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2651 del 18 dicembre 2012

Disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane". Legge regionale 28 settembre 2012 n. 40, articolo 7 comma 1. Deliberazione /CR n. 126 del 13 novembre 2012.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si provvede ad approvare, a seguito dell'acquisizione del parere della Prima Commissione Consiliare, nonché della Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali, le disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane", secondo quanto stabilito dell' articolo 7 comma 1 della legge stessa.

L'assessore Marino Finozzi, di concerto con l'assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue:

Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" (pubblicata sul BUR n. 82 del 5 ottobre 2012), la Regione "nelle more dell'approvazione di una disciplina organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna ed in attuazione delle finalità di razionalizzazione degli apparati istituzionali", ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.

In particolare al comma 2 dell'articolo 1, la legge individua nelle zone omogenee di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane", la dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

La L.R. 40/2012 mira a realizzare la trasformazione delle attuali comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali. Negli intendimenti del legislatore regionale quindi le Unioni montane vengono disciplinate con una normativa connotata dal carattere della specialità, in ragione delle peculiarità dei territori montani.

La L.R. 40/2012 costituisce un ulteriore tassello di un più complesso e articolato sistema normativo volto a realizzare un complessivo riordino territoriale; essa si presenta infatti strettamente connessa con la L.R. 18/2012, la quale ha previsto in via generale le modalità di esercizio in forma associata di funzioni e servizi, recependo la disciplina statale di cui agli articoli 14, commi 28 e 30, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 e 16 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011.

La prima e fondamentale norma speciale prevista per i comuni montani riguarda la forma di gestione associata prevista per tali enti, anche al fine di soddisfare gli obblighi previsti dal legislatore statale. Se infatti la L.R. 18/2012 prevede che i comuni esercitino le funzioni fondamentali in modo associato mediante unioni di comuni, convenzioni, o ulteriori forme associative riconosciute, la L.R. 40/2012 precisa che l'unione montana costituisce la forma per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all'articolo 3, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.

Anche per quanto concerne le modalità costitutive e la composizione degli organi dell'ente viene introdotta una disciplina speciale, che prevede un procedimento di costituzione dell' Unione che si completa, sotto il profilo formale, con l'elezione del presidente dell'unione stessa.

La legge delinea in sostanza una procedura di costituzione e rimodulazione di ambiti ed enti territoriali montani - finalizzati alla gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle funzioni di tutela e salvaguardia della montagna - che ha caratteri di specificità per l'area montana del territorio regionale, in quanto non si richiama espressamente alla disciplina delle Unioni di Comuni dettata dall'articolo 32 del testo unico degli enti locali, ma prefigura, come è deducibile anche dalla relazione alla legge, un meccanismo di adattamento delle Comunità montane e la loro "trasformazione" in Unioni montane, con la nascita di un Ente che ha in sé delle caratteristiche peculiari, in quanto in parte ispirate alla disciplina delle Comunità montane (procedura di costituzione) ed in parte a quella delle Unioni di Comuni (organi, funzioni attribuite).

Peraltro l'Unione montana, pur non richiamandosi alla disciplina dettata dalla L.R. 18/2012, ha delle strette interrelazioni sotto il profilo giuridico e procedurale con la stessa legge, laddove fa riferimento agli ambiti ottimali (art. 1 comma 2; art. 3, commi 1 e 2), e laddove prevede dei meccanismi di rimodulazione degli ambiti territoriali (art. 3 comma 5), che fanno riferimento al Piano di riordino di cui all'articolo 8 della sopra citata l.r. 18/2012.

Ciò premesso, la L.R. 40/2012 individua, nella sua fase di prima applicazione (articolo 7), un procedimento che porta alla costituzione - sulla base di passaggi procedurali "obbligati" - di una Unione montana per ciascuno degli ambiti omogenei individuati dalla L.R. 19/92; attraverso:

- la convocazione dei consigli comunali e l'individuazione di tre rappresentanti per ogni comune (il sindaco e due consiglieri, uno dei quali espressione delle opposizioni);
- la costituzione del Consiglio dell'Unione montana;
- l'approvazione dello statuto a maggioranza dei membri del Consiglio dell'Unione montana;
- l'elezione del Presidente e la conseguente costituzione dell'Unione.

Sono fissati inoltre alcuni meccanismi di "flessibilità" capaci di consentire (sia in fase di costituzione, che successivamente alla costituzione) di adattare l'ambito territoriale dell'Unione alle esigenze funzionali dei Comuni, ai fini del migliore svolgimento delle funzioni associate, ovvero:

- la possibilità per un comune montano o parzialmente montano di aderire ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello cui il comune apparterrebbe ai sensi dell'articolo 3, comma 1 (articolo 3 comma 4);

- la facoltà per I comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge fanno parte di una delle comunità montane previste dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, di recedere dalla medesima entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge. (articolo 7, comma 2);
- la rideterminazione dell'ambito territoriale ottimale, da parte della Giunta regionale, su proposta avanzata dai comuni interessati (art. 3, comma 5).

In relazione a quanto sopra, la legge 40/2012 stabilisce degli adempimenti specifici in capo alla Giunta regionale, necessari ad avviare i procedimenti di costituzione delle Unioni montane. Tali adempimenti sono dettati dall'articolo 7 della legge, il cui primo comma prevede che, in fase di prima applicazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deliberi in ordine a:

a) le modalità e i tempi di convocazione dei consigli comunali già appartenenti alle comunità montane al momento dell'entrata in vigore della presente legge, al fine di procedere all'elezione dei componenti del consiglio dell'unione montana;
b) le modalità e i tempi di insediamento dei consigli dell'unione montana;
c) le modalità e i tempi di elezione del presidente dell'unione montana da parte del consiglio e del conseguente insediamento dell'unione montana;
d) le modalità e i tempi per l'eventuale inserimento dei comuni montani o parzialmente montani, già confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell'unione montana ove già costituita;
e) le modalità e i tempi di eventuale recesso dei comuni montani o parzialmente montani, già appartenenti ad una comunità montana, dalla comunità medesima, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni.

Con deliberazione/CR n. 126 del 13 novembre 2012 la Giunta regionale ha quindi approvato le disposizioni operative in fase di prima applicazione della L.R. 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane", ai fini della richiesta di parere da parte della Commissione consiliare competente, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 7 della sopra menzionata legge regionale.

Nel corso della seduta del 27 novembre 2012, la prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole alla deliberazione/CR di cui sopra, con l'inserimento della seguente modifica al testo del paragrafo 2.1) Convocazione dei consigli comunali dei comuni già appartenenti alle comunità montane al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Elezione dei consiglieri dell'Unione montana (pag. 3): "Il consiglio comunale provvede all'elezione a maggioranza (invece che a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati) dei due consiglieri componenti del Consiglio dell'Unione montana".

Tutto ciò premesso, si propone quindi di approvare l'Allegato A) al presente atto, con il quale vengono definite le disposizioni operative in fase di prima applicazione della L.R. 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane".

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";

Vista la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane"

Vista la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";

Vista la legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali";

Visto l'articolo 7 comma 1 della legge regionale Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, con cui vengono stabiliti gli adempimenti specifici in capo alla Giunta regionale, necessari ad avviare i procedimenti di costituzione delle Unioni montane;

Vista la propria deliberazione/CR n. 126 del 13 novembre 2012;

Visto il parere della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali in data 20 novembre 2012;

Visto il parere della prima commissione consiliare in data 27 novembre 2012;

delibera

1. Di approvare le disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane", in applicazione dell'articolo 7, comma 1 della legge sopra citata, come riportate nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento.
2. Spetta alla Direzione regionale Economia e Sviluppo Montano la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti derivanti dalla presente deliberazione, in collaborazione con il Commissario straordinario per il Turismo di cui alla deliberazione n. 2364 del 28 settembre 2010.
3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
4. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2651 del 18 dicembre 2012

DISPOSIZIONI OPERATIVE IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2012 *"NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE" (ART. 7 COMMA 1)*

SOMMARIO

1) PREMESSA

2) PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DELLE UNIONI MONTANE (art. 7, comma 1)

2.1) Convocazione dei consigli comunali dei comuni già appartenenti alle comunità montane al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Elezione dei consiglieri dell'Unione montana

2.2) Modalità e tempi di insediamento dei consigli dell'unione montana

2.3) Lo statuto dell'Unione montana.

2.4) Modalità e tempi di elezione del Presidente dell'unione montana da parte del consiglio e conseguente insediamento dell'unione montana

2.5) Modalità e tempi per l'eventuale inserimento dei comuni montani o parzialmente montani, già confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell'unione montana ove già costituita - art. 7 – comma 1 – lettera d)

2.6) Modalità e tempi di eventuale recesso dei comuni montani o parzialmente montani, già appartenenti ad una comunità montana, dalla comunità medesima, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni - art. 7 – comma 1 – lettera e)

3) COSTITUZIONE DELLE UNIONI MONTANE IN PRESENZA DI RIDETERMINAZINE DEGLI AMBITI TERRITORIALI (art. 3 – comma 4 e 5)

4) UNIONI ENDOCOMUNITARIE

5) ESTINZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE

ALLEGATOA alla Dgr n. 2651 del 18 dicembre 2012

1) PREMESSA

Con legge regionale n. 40 del 28 settembre 2012 "Norme in materia di Unioni montane" (pubblicata sul Bur Veneto n. 82 del 5 ottobre 2012, la Regione del Veneto, *"nelle more dell'approvazione di una disciplina organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna ed in attuazione delle finalità di razionalizzazione degli apparati istituzionali",* ha disciplinato *"lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani"* (art. 1).

La legge prevede, nella sua fase di prima applicazione, un procedimento finalizzato alla costituzione – sulla base di passaggi procedurali "obbligati" - di una Unione montana per ciascuno degli ambiti omogenei individuati dalla l.r. 19/92; attraverso:

- la convocazione dei consigli comunali e l'individuazione di tre rappresentanti per ogni comune (il sindaco e due consiglieri, uno dei quali espressione delle opposizioni);
- la costituzione del Consiglio dell'Unione montana;
- l'approvazione dello statuto a maggioranza dei membri dell'Unione montana;
- l'elezione del Presidente e la conseguente costituzione dell'Unione.

Sono individuati inoltre alcuni meccanismi di "flessibilità" capaci di consentire (sia in fase di costituzione, che successivamente alla costituzione) la modifica dell'ambito territoriale dell'Unione montana rispetto a quanto delineato dall'art. 3 della legge, in relazione alle esigenze funzionali dei comuni, e ai fini del migliore svolgimento delle funzioni associate, ed in particolare:

- la possibilità per un comune montano o parzialmente montano di aderire ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello cui il comune apparterrebbe ai sensi dell'art. 3, comma 1 (art. 3 comma 4);.
- la facoltà per I comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge fanno parte di una delle comunità montane previste dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, di recedere dalla medesima entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge. (articolo 7, comma 2)
- la rideterminazione dell'ambito territoriale ottimale, da parte della Giunta regionale, su proposta avanzata dai comuni interessati (art. 3, comma 5)

In relazione a quanto sopra, la legge 40/2012 stabilisce degli adempimenti specifici da parte della Giunta regionale, necessari ad avviare i procedimenti di costituzione delle Unioni montane.

Tali adempimenti sono dettati dall'art. 7 della legge (Norme transitorie e finali), il cui primo comma prevede che, in fase di prima applicazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente e la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modificazioni, deliberi in ordine a:

a) le modalità e i tempi di convocazione dei consigli comunali già appartenenti alle comunità montane al momento dell'entrata in vigore della presente legge, al fine di procedere all'elezione dei componenti del consiglio dell'unione montana;
b) le modalità e i tempi di insediamento dei consigli dell'unione montana;
c) le modalità e i tempi di elezione del presidente dell'unione montana da parte del consiglio e del conseguente insediamento dell'unione montana;
d) le modalità e i tempi per l'eventuale inserimento dei comuni montani o parzialmente montani, già confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell'unione montana ove già costituita;

e) le modalità e i tempi di eventuale recesso dei comuni montani o parzialmente montani, già appartenenti ad una comunità montana, dalla comunità medesima, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni;

2) PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DELLE UNIONI MONTANE (art. 7, comma 1)

Ove non sia prevista una modifica o una rimodulazione dell'ambito territoriale dell'Unione montana rispetto a quello individuato dall'art. 3 comma 1 della l.r. 40/2012, il procedimento di costituzione dell'Unione montana avviene "in condizioni ordinarie", ovvero rispetta le previsioni di base fissate dalla l.r. 40/2012, con riguardo agli ambiti territoriali indicati dall'art. 3 della legge stessa, e tutti i Comuni che facevano parte della preesistente Comunità montana partecipano senza modifiche al processo di costituzione dell'Unione montana, la quale si sovrappone, sotto il profilo territoriale, all'ambito preesistente di cui all'art. 2 della l.r. 19/92.

In relazione a ciò, e tenendo conto degli adempimenti previsti ai sensi del'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), si individuano di seguito i diversi passaggi procedurali, che si completano con la costituzione dell'Unione montana, individuando per ciascuno di essi i criteri, la tempistica, i soggetti interessati e le modalità procedurali, al fine di orientare l'azione amministrativa degli enti interessati, nella maniera più razionale ed efficiente, e nel rispetto di quanto stabilito dalla l.r. 40/2012.

2.1) Convocazione dei consigli comunali dei comuni già appartenenti alle comunità montane al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Elezione dei consiglieri dell'Unione montana

In ciascun Comune il consiglio comunale viene convocato in seduta straordinaria, secondo le modalità procedurali stabilite dallo Statuto e dai regolamenti comunali, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 40/2012.

Il consiglio comunale provvede all'elezione a maggioranza dei due consiglieri componenti del Consiglio dell'Unione montana.

Sulla base dei criteri individuati dall'articolo 4, comma 2 della l.r. 40/2012, almeno uno dei due consiglieri eletti deve risultare in rappresentanza delle opposizioni e pertanto appartenere a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al sindaco eletto.

Qualora nel corso della seduta non si riuscisse ad eleggere i consiglieri, il Consiglio viene riconvocato in seduta straordinaria entro la settimana successiva.

Entro 10 giorni dall'avvenuta elezione, il sindaco di ciascun comune interessato provvede a :
- affiggere il verbale della seduta all'albo pretorio del comune per un periodo di 15 giorni consecutivi;
- comunicare i nominativi dei consiglieri eletti, ai fini dei successivi adempimenti di cui al paragrafo successivo, alla Comunità montana corrispondente alla zona omogenea di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 in cui il comune è inserito;
- trasmettere il verbale della seduta e la deliberazione di approvazione dei consiglieri eletti alla Giunta regionale.

2.2) Modalità e tempi di insediamento dei consigli dell'unione montana

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di tutti i nominativi dei consiglieri eletti da ciascun comune della zona omogenea di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, il Presidente della corrispondente Comunità montana – o il Commissario straordinario nel caso che quest'ultima sia

commissariata - convoca la prima seduta del Consiglio dell'Unione montana, presso la sede della Comunità montana – o presso la sede di uno dei Comuni che ne fanno parte -ai fini dell'insediamento del Consiglio stesso.

Del consiglio dell'Unione montana fanno parte i sindaci dei comuni membri dell'unione montana e due consiglieri comunali per ciascun comune eletti dai rispettivi consigli comunali, secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 2 della l.r. 40/2012.

Nel caso di mancata convocazione della prima seduta del Consiglio dell'Unione montana, il Presidente della Giunta regionale assegna al Presidente della Comunità montana inerte o inadempiente un termine di quindici giorni per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario *ad acta*, che provvede in via sostitutiva.

La seduta di primo insediamento del Consiglio dell'Unione montana è presieduta dal sindaco più anziano, il quale – laddove il consiglio non individui un diverso presidente provvisorio - svolge la funzione di presidente provvisorio anche nelle eventuali sedute successive, fino all'avvenuta elezione del Presidente.

Nel corso della prima seduta il consiglio dell'Unione provvede a deliberare in ordine all' adozione dello Statuto dell'Unione montana, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati dell'unione.

Nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza richiesta, l'Assemblea procede ad ulteriori votazioni da tenersi in sedute successive, entro trenta giorni.

Entro otto giorni dall'adozione, la deliberazione di approvazione dello Statuto è inviata ai comuni interessati, i quali provvedono alla sua pubblicazione nell'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, entro i quali chiunque può formulare osservazioni e proposte.

Entro trenta giorni dall'adozione, il Consiglio dell'Unione montana approva in via definitiva lo Statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni e proposte.

Le disposizioni procedurali per l'approvazione dello Statuto si applicano anche alle modifiche statutarie.

2.3) Lo statuto dell'Unione montana.

Lo statuto, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 40/2012, disciplina obbligatoriamente:

- le modalità di elezione del presidente e la sua durata;
- le modalità di elezione della giunta;
- le modalità di funzionamento, la durata degli organi dell'unione montana nonché la
- ripartizione delle funzioni tra gli organi stessi;
- la sede e l'organizzazione funzionale dell'unione montana;
- le forme di collaborazione con gli altri enti locali.

Appare particolarmente importante la previsione, nello statuto, della disciplina dei rapporti con i Comuni facenti parte dell'Unione, con riferimento allo svolgimento della gestione associata delle funzioni fondamentali e non fondamentali dei comuni stessi, tenuto conto del diverso grado di obbligatorietà dell'esercizio associato stesso previsto dalle norme nazionali e regionali di riferimento.

L'Unione, infatti, in fase di prima applicazione della legge, - fatti salvi i meccanismi di "flessibilità territoriale" disciplinati dalla legge stessa - si costituisce fra tutti i Comuni della Comunità montana preesistente; tuttavia il grado di "conferimento" di funzioni da parte dei Comuni all'Unione è differenziato e

deve tenere conto dei diversi obblighi normativi di gestione associata ai quali i Comuni, in ragione della rispettiva dimensione demografica, sono tenuti.

In sede di definizione dello Statuto e di successiva elaborazione del Piano di organizzazione e gestione dei servizi associati, è necessario pertanto effettuare le seguenti distinzioni:

- le funzioni già esercitate dalle Comunità montane in forza di leggi nazionali e regionali, continuano ad essere gestite, per tutto il territorio di competenza, dalle Unioni montane, in quanto funzioni proprie dei nuovi enti, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della l.r. 40/2012;

- per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti per i quali, ai sensi della normativa statale, è prevista la gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali, l'Unione montana diverrà lo strumento per soddisfare tale obbligo, nel rispetto delle tempistiche previste;

- i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, sebbene necessariamente aderenti alla Unione Montana – salvo il caso di recesso ai sensi dell'art. 7 comma 2 - , non sono tenuti a trasferire alla stessa funzioni o servizi da gestire in forma associata.

L'assetto organizzativo dell'Unione Montana – i cui criteri vanno codificati nello Statuto dell'ente – deve pertanto prevedere lo svolgimento di alcune funzioni per tutti i comuni, e di altre solo per alcuni.

In particolare:

- per i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti sussiste l'obbligo di svolgimento in forma associata attraverso l'unione montana delle funzioni fondamentali individuate dal D.L. 95/2012, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 135; i suddetti comuni possono inoltre esercitare le funzioni non fondamentali in forma associata tramite gestione associata dell'unione montana;
- per i comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti non sussiste né in base alla normativa nazionale né a quella regionale un obbligo alla gestione associata delle funzioni; rientra quindi nella libera scelta del comune esercitare una o più funzioni (fondamentali o meno) attraverso l'Unione.

In forza delle altre norme che disciplinano l'ordinamento degli enti locali, lo statuto dovrà inoltre contenere:
- la disciplina della decadenza per assenza dei componenti non di diritto dell'Assemblea, (cfr. articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e la disciplina delle relative dimissioni (cfr. articolo 38, comma 8, del decreto legislativo 267/2000);
- le prerogative dei componenti dell'Assemblea (cfr. articolo 43 del decreto legislativo 267/2000);
- le forme di garanzia. di partecipazione e di controllo da parte delle minoranze presenti nell'Assemblea (cfr. articolo 44 del decreto legislativo 267/2000);
- la disciplina della decadenza e delle dimissioni dalla carica di Presidente e Vicepresidente (pur non essendo riferibile ad una norma ordinamentale, la previsione statutaria si rende quantomeno opportuna, al fine di evitare, nell'eventualità, dubbi interpretativi);
- le modalità di copertura dei posti di responsabilità degli uffici e dei servizi (cfr. articoli 50, comma 10,109 e 110 del decreto legislativo 267/2000);
- modalità relative all'esercizio del controllo di gestione (cfr. articoli 196 e 197 del decreto legislativo 267/2000);
- la disciplina relativa all'organo di revisione economico finanziaria (cfr. articolo 239 del decreto legislativo 267/2000);
- modalità di partecipazione al procedimento amministrativo (articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 267/2000);

2.4) Modalità e tempi di elezione del Presidente dell'unione montana da parte del consiglio e conseguente insediamento dell'unione montana

Nella seduta di approvazione definitiva dello Statuto, o in una seduta successiva da tenersi comunque entro i successivi quindici giorni, il Consiglio dell'Unione montana procede all' elezione del Presidente dell'Unione Montana che avviene, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a) della l.r. 40/2012, con le modalità individuate nello Statuto stesso.

La Giunta dell'Unione montana è costituita da un numero di assessori non superiore a tre, nominati dal medesimo presidente fra i componenti del consiglio secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 della l.r. 40/2012 e con le modalità individuate dallo Statuto.

Con l'elezione del Presidente si completa la procedura di costituzione dell'Unione.

Nei successivi otto giorni l'Unione montana provvede a trasmettere le deliberazioni di approvazione dello Statuto e di elezione del Presidente:

- alla Comunità montana alla quale l'Unione subentra, ai fini dei successivi adempimenti in ordine ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati;
- alla Giunta regionale, la quale provvede alla pubblicazione dei sopra citati atti nel Bollettino ufficiale della Regione.

A seguito della costituzione, la Giunta regionale provvede altresì, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 5, comma 2. della legge, a iscrivere le Unioni montane nel registro regionale delle forme di gestione associata previsto dall'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.

2.5) Modalità e tempi per l'eventuale inserimento dei comuni montani o parzialmente montani, già confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell'unione montana ove già costituita - art. 7 – comma 1 – lettera d)

Gli adempimenti di cui all'art. 7 comma 1, lettera d) sono finalizzati a disciplinare sotto il profilo procedurale la fattispecie descritta all'articolo 3, comma 4 della l.r. 40/2012, laddove si prevede che "*I comuni montani o parzialmente montani già confinanti con il territorio delle comunità montane previste dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, possono chiedere di partecipare alla corrispondente unione montana, previo parere del consiglio dell'unione che si esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati*".

Sono tali quei comuni, che ricomprendono quote di territorio riconosciuto montano ai sensi della legge 991/52 e della l.r. 52/93, ma che non appartengono ad una delle Comunità montane riconosciute ai sensi della l.r. 19/92, ancorchè confinanti con il territorio delle stesse.

Ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 40/2012. è consentito a tali comuni di poter richiedere, dopo l'avvenuta costituzione dell'Unione montana confinante, secondo le procedure individuate ai precedenti paragrafi, l'adesione alla stessa.

La richiesta di adesione dovrà essere formulata previa deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati e trasmessa al Presidente dell'Unione montana, il quale convoca entro 30 giorni dalla richiesta il consiglio dell'Unione in seduta straordinaria, al fine di deliberare in ordine alla richiesta.

Ove alla richiesta faccia seguito il parere favorevole del consiglio dell'unione, con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati, il comune interessato entra a far parte dell'Unione montana e di conseguenza dovranno essere attivate le necessarie procedure di modifica dello statuto dell'Unione.

2.6))Modalità e tempi di eventuale recesso dei comuni montani o parzialmente montani, già appartenenti ad una comunità montana, dalla comunità medesima, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni - art. 7 – comma 1 – lettera e)

L'articolo 7 comma 2 della l.r. 40/2012 stabilisce che i comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge fanno parte di una delle comunità montane previste dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge possono recedere dalla medesima.

La legge specifica quindi che il recesso è da intendersi riferito alla Comunità montana e pertanto lo stesso può essere esercitato dai comuni aventi diritto solo antecedentemente alla costituzione dell'Unione montana e comunque nel termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della legge.

Nel deriva che il Comune con più di 5.000 abitanti che intenda avvalersi della facoltà di recesso non partecipa al procedimento di costituzione dell'Unione montana.

In tal caso la eventuale deliberazione di recesso dalla Comunità montana deve essere approvata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta e trasmessa entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge alla Comunità montana di appartenenza, ai fini dei successivi adempimenti, nonché alla Giunta regionale, che provvede a pubblicarla sul Bollettino ufficiale regionale.

La Giunta regionale definisce, ove ciò risultasse necessario, i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, anche mediante la nomina di un commissario ad acta..

Il recesso del comune dalla comunità montana, e la riduzione dell'ambito territoriale della corrispondente unione rispetto all'ambito preesistente ha come conseguenza la cessata possibilità per l'Unione di continuare a esercitare a favore del comune le funzioni e i servizi che svolgevano le comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge.
Al fine di poter assicurare, ove ciò sia ritenuto necessario od opportuno dagli enti interessati, lo svolgimento di una o più dei sopra citati funzioni o servizi, potrà essere stipulata fra l'Unione montana e il comune o i comuni che hanno deciso il recesso, apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. e secondo quanto consentito dall'art. 5 comma 3 della l.r. 40/2012.

3) COSTITUZIONE DELLE UNIONI MONTANE IN PRESENZA DI RIDETERMINAZINE DEGLI AMBITI TERRITORIALI (art. 3 – comma 4 e 5)

l'articolo 3 comma 5 della l.r. 40/2012 stabilisce che "l'ambito territoriale delle unioni montane è rideterminato dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18".

Tale norma prefigura quindi:
a) La possibilità per due o più comuni di proporre alla Giunta regionale una rideterminazione dell'ambito territoriale sul quale esercitare la gestione delle funzioni montane attraverso la costituzione di una Unione montana, che pertanto non coincide più con i limiti territoriali di cui all'art. 3 della l.r. 40/2012;
b) La necessità che l'ambito territoriale individuato, sotto il profilo demografico e geografico, sia coerente con quanto previsto all'articolo 8 della l.r. 18/2012, ovvero:
   - includa esclusivamente comuni montani e parzialmente montani;
   - preveda l'appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia;
   - presenti caratteri di contiguità territoriale;
   - abbia delle dimensioni associative minime di 5.000 abitanti.

c) La necessità che tale ambito sia approvato dalla Giunta regionale conformemente alle procedure di cui al piano di riordino territoriale previsto ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della l.r. 18/2012..

Tali procedure, opportunamente adeguate ai contenuti e alle finalità della l.r. 40/2012, configurano la necessità che la Giunta regionale promuova un procedimento di concertazione con i comuni interessati, al fine di inserire le proposte di rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane nell'ambito di un Piano di riordino territoriale, da approvarsi previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione consiliare.

Tale piano di riordino, ancorchè previsto dall'art. 5 comma 3 della l.r. 40/2012, deve tenere opportunamente conto anche delle modifiche territoriali consentite ai sensi dell'articolo 3 comma 4, il quale prevede la possibilità, per un comune montano o parzialmente montano, di aderire ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello cui il comune apparterrebbe ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge medesima.

Il Piano costituisce quindi il quadro autorizzatorio sulla base del quale – a partire dalla sua pubblicazione - possono essere attivate le procedure, da parte dei Comuni interessati alle rideterminazione degli ambiti territoriali, per costituire le Unioni montane, secondo le disposizioni procedurali che verranno definite dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del Piano stesso.

In relazione a quanto sopra, con specifico separato provvedimento, la Giunta regionale provvede a definire e ad avviare le procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all'approvazione, da parte della Giunta stessa, del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane.

4) UNIONI ENDOCOMUNITARIE

L'articolo 7, comma 5, prevede che "le unioni di comuni, già costituite all'interno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 3, comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le loro funzioni fino alla costituzione delle unioni montane, ad eccezione di quelle i cui comuni abbiano avviato un procedimento di fusione, che continuano ad esercitare le rispettive funzioni".

Attualmente, risultano presenti, nelle province di Belluno, Vicenza, Verona, 8 Unioni endocomunitarie (totale 20 comuni interessati).

Con riferimento alle stesse, in considerazione di quanto espressamente previsto sia dall'art. 4, c. 2, della L.R. 18/2012 ("ciascun comune può far parte di una sola unione"), che dall'art.7, c. 5 della LR 40/2012 ("le unioni di comuni, già costituite all'interno degli ambiti territoriali delle unioni montane, esercitano le loro funzioni fino alla costituzione delle unioni montane, ad eccezione dei casi in cui siano stati avviati procedimenti di fusione"), le stesse potranno esercitare la loro attività fino alla costituzione dell'Unione montana territorialmente competente – anche a seguito di eventuale rideterminazione territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 5 - nell'ambito della quale dovranno essere esercitate, per i Comuni obbligati, le funzioni fondamentali in forma associata.

5) ESTINZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE

L'articolo 7, comma 4 stabilisce che le Unioni montane si costituiscono con l'elezione del presidente. L'articolo 5 della legge stabilisce inoltre che le unioni montane succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana e continuano ad esercitare le funzioni ed a svolgere i servizi che svolgevano le comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ne deriva che con l'elezione del presidente e la conseguente costituzione dell'Unione montana, la corrispondente Comunità montana è da dichiararsi estinta.

Gli effetti dell'estinzione dell'Unione montana decorrono a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale del provvedimento di nomina del presidente.

L' unione subentra quindi ad ogni effetto, nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti o assegnati alla comunità montana ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti al momento dell'estinzione.

Con particolare riferimento a quanto previsto dalla l.r. n. 19/92 e dalla l.r. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Unioni montane, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, esercitano direttamente gli interventi di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale n. 2/1994 , e in particolare:

a) il mantenimento delle aree prative;
b) lo sfalcio dei prati incolti, prioritariamente di quelli prossimi alle aree urbane e turistiche;
c) il controllo della vegetazione infestante nelle superfici abbandonate;
d) la manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni;
e) il recupero e la manutenzione delle infrastrutture interaziendali, della sentieristica e della viabilità interpoderale, ivi compresa la sistemazione delle scarpate e ogni altro intervento atto ad assicurarne la transitabilità;
f) le cure colturali ai soprassuoli boschivi o comunque arborati, ivi compresa la pulizia del sottobosco e gli interventi fitosanitari nelle formazioni di interesse turistico ricreativo.
g) la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua non demaniali mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaiamento e ricomposizione degli argini;
h) la manutenzione ordinaria dei torrenti, secondo un programma definito in accordo con le strutture regionali competenti, cui resta in capo il procedimento autorizzatorio, mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaiamento e ricomposizione degli argini;
i) la costruzione, sistemazione e manutenzione della viabilità rurale di uso pubblico.

Nell'ambito delle linee guida contenute nel Piano regionale antincendi boschivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi", e salvo quanto previsto dall'articolo 108, sono delegati inoltre alle Unioni montane negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, i seguenti interventi:

a) manutenzione territoriale finalizzata alla riduzione del rischio di incendio di vegetazione quali la ripulitura del sottobosco, le cure colturali ed i diradamenti, lo sfalcio dei prati, la ripulitura degli incolti e delle aree marginali;
b) progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di supporto all'attività antincendio quali la viabilità di servizio, i punti di approvvigionamento idrico, le piazzole per gli elicotteri, i depositi di materiali e attrezzature;
c) vigilanza delle aree maggiormente a rischio anche attraverso il coordinamento operativo dei corpi di volontari antincendio convenzionati con la Regione;
d) diffusione delle informazioni ai cittadini per favorire comportamenti prudenti e responsabili da parte dei frequentatori delle aree boscate, nonché realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di educazione ambientale, in particolare, in ambito scolastico.

Nell'ipotesi di abbandono dei terreni da oltre due anni da parte di soggetti privati, le Unioni montane, nell'ambito delle azioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente rurale montano, anche ai fini del contenimento dei fenomeni di degrado ambientale connessi all'abbandono del territorio, oltre alle funzioni attribuite dalle normative comunitarie, statali e regionali, attuano, direttamente o tramite i comuni, gli interventi di tutela di cui ai commi 1 e 2 e quelli di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua non demaniali mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaiamento e ricomposizione degli argini.

Fatte salve le competenze regionali in materia di vincolo idrogeologico, è delegata alle unioni montane l'istruttoria tecnico-economica degli interventi previsti dagli articoli 25 e
26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

La consegna e riconsegna delle malghe di proprietà dei comuni e degli enti pubblici è delegata alle Unioni montane, che vi provvedono sulla base di specifico disciplinare.

Il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana estinta, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto autonomie locali, è alla stessa data trasferito all'unione.
L'unione succede altresì in tutti gli altri rapporti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa in corso presso la comunità montana alla stessa data. L'unione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui l'Unione montana è responsabile al momento della sua estinzione.

Il presidente della Comunità montana – o il Commissario straordinario laddove la stessa sia commissariata – in carica alla data di costituzione della corrispondente Unione montana, provvede ad attivare le procedure per il trasferimento all'Unione dei beni patrimoniali, delle attività e delle passività, nonché del personale.

Ove il presidente della Comunità montana non attivi dette procedure entro 30 giorni dall'estinzione della Comunità montana, il presidente della giunta regionale assegna al presidente della Comunità montana inerte o inadempiente un termine di quindici giorni per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario *ad acta*, che provvede in via sostitutiva.